



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



PROVINCIA
DI AREZZO



Città di Montevarchi

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI MONTEVARCHI

Provincia di Arezzo

Rep.780/2023

**CONTRATTO DI APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO COMPLETO DEL PONTE BAILEY
NELLA CITTÀ DI MONTEVARCHI (AR)**

L'anno duemilaventitre il giorno 15 (quindici) del mese di giugno, nella sede comunale di Montevarchi, in P.zza Varchi n. 5, avanti a me dott. Angelo Capalbo (C.F. CPLNGL62M18D086P), Segretario Generale del Comune di Montevarchi, iscritto all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali al n. 1574, certificato emesso da Aruba PEC S.p.A. in data 1° luglio 2022 numero di serie acf7f6865940a53e59fcca27e1b882, valido fino al 1° luglio 2025 - e non revocata, in tale qualità autorizzato a ricevere atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune stesso, ai sensi dell'art. 97 comma 4 lett. c) del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii, senza l'assistenza dei testimoni per avervi i comparenti di comune accordo rinunciato, sono personalmente comparsi

- l'Arch. Nicola Serini, (C.F. SRNNCL72T15A048T) nato a Acquaviva delle Fonti (BA), il 15/12/1972 il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del "COMUNE DI MONTEVARCHI", Codice Fiscale 00177290517, nella sua qualità di Dirigente del 3° Settore Lavori Pubblici Ambiente giusto decreto Sindacale 19 del 16.03.2023, da una parte;

E

- il Sig. Vicigrado Francesco C.F: VCGFNC97H20E791C, nato il 20/06/1997 a Maddaloni (CE), in qualità di legale rappresentante della ditta IC VICIGRADO di



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



PROVINCIA
DI AREZZO



Città di Montevarchi

Francesco Vicigrado con sede in Casapesenna (Ce) Via S. Teresa, I Trav. 1 P.IVA:

N° 04092650615

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 21/12/2021, immediatamente

eseguibile e le successive modifiche e aggiornamenti, è stato approvato il

Programma Triennale dei lavori pubblici 2022/2024, elenco annuale 2022, nel quale

è stato previsto per l'anno 2022 il progetto dei lavori di ristrutturazione e

adeguamento completo del Ponte Bailey CUP E71B18000400004 - CIG 9510588180

- CPV: 45221000-2;

- con Determinazione n. 1134 del 22 novembre 2022 è stato approvato in linea

tecnica il progetto definitivo-esecutivo "Ristrutturazione e adeguamento completo del

ponte Bailey" CUP E71B18000400004 redatto dall'Ing. Gianfranco Vanni con un

quadro economico ammontante a complessivi € 790.000,00;

- la spesa complessiva dell'intervento, di € 790.000,00 è finanziata:

- o per € 440.000,00 mediante l'utilizzo delle risorse a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza;

- o per € 44.844,76 da contributo concesso dal Ministero dell'Interno Dipartimento per gli affari interni e territoriali per spese di progettazione relative ad interventi di messa in sicurezza del territorio di cui all'art. 1, comma 51-bis e accertati con Determinazione n. 265/2021

- o per € 305.155,24 mediante risorse proprie;

- con determinazione a contrarre n. 1170 del 28/11/2022 sono stati stabiliti gli

elementi essenziali del contratto di cui agli artt. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 ed è

stato quindi stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante il ricorso alla

procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con il criterio del



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



PROVINCIA
DI AREZZO



Città di Montevarchi

minor prezzo mediante ribasso percentuale unico sull'elenco prezzi da svolgere sulla piattaforma START della Regione Toscana con il metodo dell'inversione procedimentale di cui all'art. 133 comma 8 del D.lgs. 50/2016 per l'importo complessivo di € 582.615,04 di cui Euro 548.768,01 per lavori, soggetti a ribasso d'asta, ed Euro 33.847,03 per Costi di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- per le procedure afferenti alle opere a valere sul P.N.R.R., quale quella in oggetto, l'art. 52 comma 1.2 del D.L. n. 77/2021 (convertito dalla Legge n. 108/2021) ha annullato la sospensione degli obblighi di aggregazione di cui al comma 4 dell'art. 37 D. Lgs. 50/2016 e pertanto i comuni non capoluogo di provincia che non siano in possesso della necessaria qualificazione dovranno procedere, per lavori di importo superiore ad € 150.000,00 ricorrendo a una delle seguenti modalità:

- 1) centrale di committenza o soggetti aggregatori qualificati;
- 2) unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza ovvero associandosi o consorziandosi in Centrali di Committenza in una delle forme previste dall'ordinamento;
- 3) stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta;
- 4) Unioni di Comuni, Province, Città metropolitane o Comuni Capoluoghi di Provincia non ancora qualificati
- 5) soggetti aggregatori qualificati di diritto ex articolo 38 comma 1 D. Lgs. 50/2016;

VISTA la convenzione stipulata tra la Provincia di Arezzo e il Comune di Montevarchi, sottoscritta in data 26 maggio 2022 (n. rep. 8391/22 delle scritture private di questo Ente), nella quale sono disciplinate le attribuzioni in capo alle parti e le modalità per il loro espletamento;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



PROVINCIA
DI AREZZO



Città di Montevarchi

TENUTO CONTO CHE sulla base della Convenzione rep. 8391/22 la SUA.AR della

Provincia di Arezzo la redazione e la stipula del contratto è rimane nella piena

titolarità dell'amministrazione Comunale così come ogni attività successiva legata

all'esecuzione dello stesso;

- in data 05/12/2022 è stata attivata la procedura aperta sulla Piattaforma

START (procedura n. 26259/2022) e sul sito internet del Comune di Montevarchi

nella sezione Amministrazione Trasparente Bandi di gara e contratti in ottemperanza

agli oneri di pubblicità e di comunicazione di cui all'art. 98 del D.Lgs. 50/2016 e

s.m.i.

- che con determinazione n. 95 del 23/01/2023 ad esito della procedura di gara, è

stato dichiarata l'aggiudicazione non efficace dell'appalto a favore di IC VICIGRADO

di Francesco Vicigrado, che si è dichiarato disponibile ad eseguire i lavori per di €

442.691,153 oltre componenti non ribassabili al netto d'IVA pari a € 33.847,03 e così

per un importo contrattuale di € 476.538,183 oltre IVA nelle misura di legge;

- la Stazione Appaltante ha provveduto altresì a comunicare in data 25/01/2023

tramite piattaforma START a tutti i partecipanti gli esiti della procedura di gara, ai

sensi dell'articolo 76 co. 5 del Codice dei Contratti;

- con provvedimento prot. n. 398 del 17/04/2023, la Stazione Appaltante ha

provveduto a dichiarare l'efficacia dell'aggiudicazione in favore dell'Appaltatore, ai

sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;

- l'Appaltatore ha comprovato il possesso dei requisiti speciali richiesti nella lex

specialis di gara e la Stazione Appaltante ha provveduto a verificarne l'effettivo

possesso ai sensi dell'articolo 86 del D.Lgs. n. 50/2016;

- è trascorso il periodo di sospensione di cui all'articolo 32, comma 9, del D.lgs. 50

del 18/04/2016 (cd. Stand Still), senza che siano pendenti ricorsi;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



PROVINCIA
DI AREZZO



Città di Montevarchi

- che ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., l'impresa IC VICIGRADO di Francesco Vicigrado. ha presentato polizza fideiussoria n. 2023/13/6654309 rilasciata da Italiana Assicurazioni – Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazione e Riassicurazione s.p.a.– Agenzia Papa Eugenio di Caserta - emessa in data 19/05/2023 per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dal contraente in dipendenza della esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto con una somma garantita pari a € 36.850,00, agli effetti e per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dal contraente in dipendenza della esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto. Con tale garanzia fidejussoria il fideiussore si riterrà obbligato in solido con il contraente fino all'approvazione del certificato di collaudo dei lavori di cui trattasi, obbligandosi espressamente a versare l'importo della garanzia su semplice richiesta dell'Amministrazione appaltante e senza alcuna riserva;

- che l'importo garantito ai sensi del precedente punto pari ad € 36.850,00 è stato ridotto del 50% e di un ulteriore 20%, così come previsto dall'articolo 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., poiché il contraente ha presentato certificazione di sistema di qualità ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015, ISO 45001:2018 tutti con scadenza al 12/06/2025;

- che nei confronti dell'impresa IC VICIGRADO di Francesco Vicigrado e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011, non sussistono le cause di decadenza o sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011, così come risulta dalla comunicazione acquisita Prot. PR CEUTG Ingresso 035769_20230314;

- l'Appaltatore ha prodotto, ai sensi dell'art. 103 del codice dei Contratti, polizza assicurativa n. 2023/25/6204372 rilasciata in data 19/05/2023 dalla Compagnia Italiana Assicurazioni – Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazione e



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



PROVINCIA
DI AREZZO



Città di Montevarchi

Riassicurazione s.p.a.– Agenzia Papa Eugenio di Caserta a copertura assicurativa

dei danni di esecuzione con una somma assicurata di € 2.500.000,00, e per

responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente causati a persone e/o beni

dell'Appaltatore medesimo, della Stazione Appaltante o di terzi (compresi dipendenti

dell'Appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione

Appaltante), con massimale di € 5.000.000,00;

- in sede di offerta l'Appaltatore ha accettato ogni clausola presente nel Disciplinare

di gara, nei documenti ivi allegati, compresi il presente contratto, nonché il Capitolato

Speciale d'Appalto posti a base di gara;

Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente contratto le parti

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto del contratto

La stazione appaltante concede all'esecutore, che accetta senza riserva alcuna,

l'appalto dei lavori di realizzazione delle opere per la ristrutturazione e adeguamento

completo del Ponte Bailey nella Città di Montevarchi (AR).

L'esecutore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente

contratto ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati all'Articolo 27.

Art. 2 - Capitolato speciale d'appalto

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità

dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto esecutivo,

nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di

conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti,

ancorché non materialmente allegati, ma depositati agli atti della stazione appaltante

con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



PROVINCIA
DI AREZZO



Città di Montevarchi

Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate negli atti progettuali.

Art. 3 – Ammontare dell'appalto

1. L'importo contrattuale ammonta a € 476.538,183 (Euro quattrocentosettantaseimilacinquecentotrentotto/183) di cui € 442.691,153 (Euro quattrocentoquarantaduemilaseicentonovantuno/153) per lavori compensati "a corpo" ed € 33.847,03 (Euro trantatremilaottocentoquarantasette/03) per costi di attuazione dei piani di sicurezza;

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale;

3. Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'articolo 59, c. 5bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per cui l'importo contrattuale "a corpo" resta fisso e invariabile, senza che possa essere indicata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva modificazione sulla misura e/o sul valore delle quantità e alla qualità dei lavori.

Art. 4 - Domicilio e rappresentanza dell'esecutore, pagamenti, tracciabilità flussi finanziari e direzione del cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i., indica il seguente recapito ove devono essere fatte pervenire tutte le comunicazioni dipendenti dal presente contratto: icvicigrado@pec.it

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i. e della Legge n. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, i pagamenti a favore dell'esecutore saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato intestato all'esecutore i cui estremi identificativi sono: Credit Agricole S.p.a. – Filiale di Cellole (Ce) c.c.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



PROVINCIA
DI AREZZO



Città di Montevarchi

000056787347 ABI 06230 CAB 75140 IBAN: IT92Y0623075140000056787347 sul

quale è autorizzato ad operare il titolare Sig. Francesco Vicigrado.

Sempre ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010 e s.m.i.:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente:

9510588180.;

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente:

E71B18000400004

3. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i., l'esecutore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e depositato presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'esecutore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'esecutore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'esecutore, previa motivata comunicazione.

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti, deve essere tempestivamente notificata dall'esecutore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5 – Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del presente contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi nei termini stabiliti dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previa convocazione dell'esecutore.

2. Ai sensi dell'articolo 14 del Capitolato Speciale di Appalto – Parte Prima –



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



PROVINCIA
DI AREZZO



Città di Montevarchi

Prescrizioni Contrattuali, il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto, è fissato in **giorni 240** (duecentoquaranta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

3. Il termine di esecuzione dei lavori è da considerarsi inderogabile. Pertanto, qualora necessario, l'Esecutore dovrà articolare le lavorazioni anche in più turni, al fine di garantire il rispetto del termine assegnato. L'eventuale articolazione in più turni, come sopra, è da considerarsi compresa nel prezzo "a corpo" dell'Appalto.

Articolo 6 – Penale per i ritardi

1. Si applicano le disposizioni dell'art. 18 del Capitolato Speciale di Appalto – Parte Prima – Prescrizioni Contrattuali

2. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale, consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori è applicata una penale nei modi stabiliti dall'articolo 18 del Capitolato Speciale d'Appalto.

3. La penale, con l'applicazione delle stesse aliquote e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10%, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'esecutore.

Articolo 7 – Sospensioni o riprese dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



PROVINCIA
DI AREZZO



Città di Montevarchi

l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

3. Qualora l'esecutore ritenga siano cessate le cause della sospensione dei lavori, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa, può diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dei lavori. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Limitatamente alle casistiche di cui al comma 2 art 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, ovvero i sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso ed indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto, come funzionali all'andamento dei lavori ed integranti le modalità di esecuzione degli stessi, si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo, ad eccezione del comma 4.

Articolo 8 – Oneri a carico dell'esecutore



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



PROVINCIA
DI AREZZO



Città di Montevarchi

1. Sono a carico dell'esecutore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale di appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento od in forza del capitolato generale di appalto per quanto applicabile, con particolare riferimento a quelli di cui all'art. 51 – capitoli A, B e C del Capitolato Speciale di Appalto – Parte Prima – Prescrizioni Contrattuali “Oneri ed obblighi a carico dell'Esecutore”
2. In ogni caso, si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'esecutore le spese per:
 - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
 - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) attrezzi ed opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possano occorrere dal giorno di consegna fino al compimento del collaudo provvisorio;
 - e) le vie di accesso al cantiere;
 - f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
 - g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio.
3. L'esecutore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



PROVINCIA
DI AREZZO



Città di Montevarchi

parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'esecutore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'esecutore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'esecutore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Articolo 9 – Contabilizzazione dei lavori

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti e a quanto riportato all'art. 23 del CSA parte prima.

2. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni, che sono eseguite, sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori, che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso, tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale ed i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



PROVINCIA DI AREZZO



Città di Montevarchi

brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Per eventuali lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia, si procede secondo le relative speciali disposizioni.

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo, che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

6. Per quanto non espressamente previsto si rimanda alle norme del capitolato speciale di appalto

Articolo 10 – Clausola di revisione dei prezzi

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a, primo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, i prezzi saranno aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base delle regole di compensazione e di adeguamento previste dall'art. 29 del D.L.n. 4/2022 (come convertito con Legge n.25/2022) e dall'art. 26 del D.L. n. 50/2022 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 11 – Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse o ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il relativo verbale di concordamento.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 e art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



PROVINCIA
DI AREZZO



Città di Montevarchi

3. L'elenco dei prezzi unitari, come richiamato all'art. 27 del contratto, è vincolante per la sola valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 12 – Anticipazione del prezzo e fideiussione a garanzia

1. Qualora l'esecutore del contratto intenda avvalersi della facoltà di richiedere l'anticipazione del prezzo (art. 35 comma 18 D.lgs. 50/2016) dovrà presentare a propria cura e spese una specifica richiesta corredata da una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione del prezzo maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori allegato al capitolato speciale di appalto.

Articolo 13– Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. All'esecutore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori, al netto della ritenuta dello 0,50%, di importo non inferiore al **20%** dell'importo contrattuale.

2. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a **90** giorni, per cause non dipendenti dall'esecutore e comunque non imputabili al medesimo, l'esecutore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento ed all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

3. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori prima della redazione del conto finale.

4. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



PROVINCIA
DI AREZZO



Città di Montevarchi

Il pagamento della rata di saldo potrà avvenire ai sensi del comma 6, art. 103 del

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

5. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'esecutore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 3;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 4, comma

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;

d) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

4. Per quanto non espressamente previsto si rimanda agli artt. 23 e 24 del capitolato speciale di appalto.

Articolo 14 – Ritardo nei pagamenti nelle rate di acconto e saldo

1. In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti/saldi, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale di appalto, spettano all'esecutore gli interessi nella misura e con le modalità ed i termini di cui gli articoli 25 e 26 del C.S.A..

Articolo 15 – Certificato di regolare esecuzione e gratuita manutenzione



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



PROVINCIA
DI AREZZO



Città di Montevarchi

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve confermato dal responsabile del procedimento. Nell'arco di tale periodo l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo, ai sensi dell'art. 229 comma 3, ultimo periodo, del D.P.R. n. 207/2010.
2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato, che ha carattere provvisorio.
- 3 Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione. Nell'arco di tale periodo l'Esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo, ai sensi dell'art. 229 comma 3, ultimo periodo, del D.P.R. n. 207/2010
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'esecutore risponde per la difformità ed i vizi d'opera, ancorché non riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
5. L'esecutore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate; in tal caso, per le opere consegnate, cessa l'obbligo di cui al periodo precedente.
6. Si applicano le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del D.P.R.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



PROVINCIA
DI AREZZO



Città di Montevarchi

207/2010 per quanto applicabili.

Articolo 16 – Risoluzione del contratto

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto in tutte le ipotesi e con le modalità di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e, oltre che per il mancato rispetto dei termini di ultimazione dei lavori di cui all'art 21 comma 1 del capitolato speciale di appalto, in particolare, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità od inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro ed assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'esecutore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto ed allo scopo dell'opera;
- i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 09 Aprile 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli Articoli 38 e seguenti del capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



PROVINCIA
DI AREZZO



Città di Montevarchi

j) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale

ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L.,

oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51

del Decreto n. 81 del 2008;

k) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

l) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi

dell'articolo 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ovvero

l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di

salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato

D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

m) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP,

acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli

addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la

presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di

queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi

dell'articolo 108 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

n) l'esecutore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una

misura di prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n.

159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato

per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di

procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318,

319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura,

riciclaggio oppure per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di

subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque

interessati ai lavori;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



PROVINCIA
DI AREZZO



Città di Montevarchi

o) ogni altra causa prevista dal capitolato speciale di appalto.

2. La stazione appaltante risolve altresì il contratto in caso di:

a. decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione

o dichiarazioni mendaci;

b) nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge

c) n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in

materia di tracciabilità dei pagamenti;

d) perdita da parte dell'esecutore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali

il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che

inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

3. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del

progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera

ovvero la sua utilizzazione, come definite dall'articolo 106, comma 2, del D.Lgs n.

50/2016 e s.m.i., si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto

dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello

stato di consistenza ai sensi dell'art 21 comma 9 del capitolato speciale, si procede

alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non

eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto

4. È altresì facoltà della stazione appaltante procedere alla risoluzione del contratto

in tutte le ipotesi previste dal codice civile.

5. L'esecutore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

6. Per quanto non espressamente previsto si rimanda all'art. 21 del capitolato

speciale di appalto, parte prima.

Articolo 17 – Controversie

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, il cui importo economico



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



PROVINCIA
DI AREZZO



Città di Montevarchi

dell'opera possa variare in misura sostanziale ed in ogni caso non inferiore al 10%

dell'importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento

dell'accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'esecutore cessa la materia

del contendere.

3. Anche al di fuori di casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario di cui

all'art. 205 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., le controversie relative a diritti soggettivi

derivanti dall'esecuzione del contratto, possono essere risolti mediante transazione

nel rispetto del codice civile, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

4. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle

conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1 e la

transazione di cui al comma 3, saranno devolute all'autorità giudiziaria del Foro di

Arezzo con esclusione della competenza arbitrale.

5. È espressamente esclusa la facoltà di ricorso all'arbitrato.

TITOLO III – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 18 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'esecutore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle

leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza

dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e

misura di cui all'articolo 27 comma 2 del capitolato speciale d'appalto.

2. L'esecutore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà

paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. L'esecutore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



PROVINCIA
DI AREZZO



Città di Montevarchi

norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti lavori.

4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'esecutore, invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore in esecuzione del contratto.

5. Per ogni inadempimento, anche da parte del sub-esecutore, rispetto agli obblighi in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, la stazione appaltante effettua trattenute fino al 20% su qualsiasi credito maturato a favore dell'esecutore per l'esecuzione dei lavori, accantonando l'importo relativo, a garanzia degli obblighi contributivi disattesi e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

6. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell'articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013 e s.m.i., è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data 11/05/2023 numero INAIL 38483658 con scad. 08/09/2023, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti lavori.

Articolo 19 – Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'esecutore deve depositare presso la stazione appaltante, prima della consegna dei lavori:



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



PROVINCIA
DI AREZZO



Città di Montevarchi

➤ il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;

➤ un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di coordinamento e sicurezza;

➤ eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento.

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera c) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera b) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'esecutore deve fornire tempestivamente al coordinatore della sicurezza nella fase operativa gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

Articolo 20 – Adempimenti in materia antimafia

1. Ai sensi del D.Lgs. legislativo n. 159/2011, artt. 67 e 76 comma 8, si prende atto che in relazione all'esecutore, non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale, in base alla attestazione acquisita dalla Tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia con prot.:Pr-CEUTG035769-20230314;

2. La presenza di impedimenti ai sensi del D.Lgs. legislativo n. 159/2011, anche se noti e/o sopravvenuti successivamente alla stipula è causa di risoluzione del presente contratto.

3. L'esecutore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



PROVINCIA
DI AREZZO



Città di Montevarchi

del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di

divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo

n. 165 del 2001.

Articolo 21 – Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del

D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., i lavori che l'esecutore ha indicato a tale scopo in sede di

offerta possono essere subappaltati, nella misura alle condizioni e con i limiti e le

modalità previste dal capitolato speciale di appalto.

3. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal sub-esecutore o cottimista verranno effettuati

direttamente dall'esecutore che è obbligato a trasmettere, entro ventigiorni dalla data

di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate, con l'indicazione

delle ritenute di garanzia effettuate. L'amministrazione ha la facoltà di sospendere i

pagamenti, anche parzialmente, qualora accerti il mancato pagamento del sub-

esecutore, nei termini di legge.

4. L'inadempimento dell'obbligo previsto dall'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 , può

concretizzare gli estremi di un grave inadempimento contrattuale da parte

dell'esecutore, qualora sia accertato che lo stesso non è frutto di un mero ritardo di

trasmissione ma di un effettivo mancato pagamento nei confronti del sub-esecutore;

in tal caso esso rappresenta un valido presupposto per la preventiva risoluzione del

contratto e la successiva escussione della garanzia fideiussoria.

Articolo 22 – Garanzia definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da

questo richiamati, l'esecutore ha prestato apposita garanzia fideiussoria

definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 , mediante Polizza Italiana



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



PROVINCIA
DI AREZZO



Città di Montevarchi

Assicurazioni S.p.a. n. 2023/13/6654309 rilasciata dall'Agenzia Papa Eugenio in data 19/05/2023 per l'importo di € 36.850,00;

2. Ai sensi del comma 5, art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 , la garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

3 La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione, per lo schema della fidejussione, la disciplina di cui al comma 9 dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 .

Articolo 23 – Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 , l'esecutore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'esecutore ha stipulato, a tale scopo, un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del collaudo provvisorio, con polizza n. 2023/25/6204372 rilasciata in data 19/05/2023 dalla Compagnia Italiana Assicurazioni – Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazione e Riassicurazione s.p.a.– Agenzia Papa Eugenio di Caserta a copertura assicurativa dei danni di esecuzione con una somma assicurata di €



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



PROVINCIA
DI AREZZO



Città di Montevarchi

2.500.000,00, e per responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente

causati a persone e/o beni dell'Appaltatore medesimo, della Stazione Appaltante

o di terzi (compresi dipendenti dell'Appaltatore e/o subappaltatore e/o

subfornitore ovvero della Stazione Appaltante), con massimale di € 5.000.000,00;

Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in

conformità agli schemi tipo allegati di cui al comma 9, art. 103 del D.Lgs n.

50/2016 .

Art. 24 - Programma di esecuzione dei lavori

1. Si intende espressamente richiamato e sottoscritto il programma dei lavori allegato

al presente contratto.

Articolo 25 – Controlli e verifiche

1. Si intendono espressamente richiamate, sottoscritte ed accettate tutte le verifiche,

prove, controlli e quanto altro indicato e riportato nei capitolati tecnici prestazionali

allegati al presente contratto.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non

materialmente allegati:

a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000,

n. 145 per quanto applicabile e non in contrasto con il Capitolato Speciale o con il

presente contratto;

b) il capitolato speciale di appalto – Norme Tecniche;

c) il capitolato speciale di appalto – Parte Amministrativa;

d) tutti gli elaborati grafici e di calcolo del progetto esecutivo, ivi compresi i

particolari costruttivi e le relazioni;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



PROVINCIA
DI AREZZO



Città di Montevarchi

e) l'elenco dei prezzi unitari;

f) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del decreto legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 e s.m.i., nonché le eventuali proposte migliorative al piano se accolte dal coordinatore della sicurezza;

g) il piano operativo di sicurezza;

h) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del D.P.R. 207/2010;

i) le polizze di garanzia;

l) offerta tecnica-economica presentata in sede di gara dall'esecutore.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali

a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 106 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

Articolo 27 – Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il D.Lgs. n. 56/2017 ("Correttivo Appalti"), Legge n. 96/2017, il D.P.R. 207/2010 per quanto applicabile nella fase transitoria, il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., il capitolato generale di cui al D.M. 19 aprile 2000 n. 145, per quanto applicabile e quelle contenute e richiamate nel capitolato speciale prescrizioni contrattuali e



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



PROVINCIA
DI AREZZO



Città di Montevarchi

nel capitolato speciale di appalto-prescrizioni tecniche. In caso di contrasti interpretativi, il contratto ha prevalenza.

2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Articolo 28 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento finale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.) sono a totale carico dell'esecutore.

2. Sono altresì a carico dell'esecutore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.i.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante

Le parti espressamente dichiarano di aver preso piena conoscenza e di accettare tutte le clausole del presente contratto ed ai sensi dell'art. 1341 c.c., di approvare specificamente quelle di cui agli articoli 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

Articolo 29 - Trattamento dei dati personali

Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Ue n. 679/2016 (GDPR) e del D.lgs. n. 196/2003 smi, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



PROVINCIA
DI AREZZO



Città di Montevarchi

Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

L'Appaltatore dovrà altresì svolgere le funzioni di Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, limitatamente ai trattamenti necessari per lo svolgimento delle attività oggetto del contratto. La nomina avverrà con apposito atto successivo alla stipulazione del presente contratto

Articolo 30 - Controversie e foro competente

Tutte le controversie che sorgessero tra le Parti in relazione alla interpretazione, all'esecuzione alla validità e alla risoluzione del presente contratto, saranno decise dall'Autorità Giudiziaria territorialmente competente ai sensi dell'art. 25 c.p.c., ossia il Foro di Arezzo.

Le parti sono tenute ad esperire preliminarmente ogni possibile soluzione in via conciliativa per la risoluzione in via bonaria di eventuali controversie.

È, in ogni caso, esclusa la clausola arbitrale.

Articolo 31 - Disposizioni generali e norme di rinvio

Le disposizioni del presente contratto integrano e, se difformi, prevalgono su quelle del Capitolato.

La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi e forniture.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente contratto



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



PROVINCIA
DI AREZZO



Città di Montevarchi

deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano

applicazione gli artt. dal 1362 al 1369 del c.c..

Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle leggi, regolamenti e disposizioni normative vigenti.

E richiesto, io Segretario Generale del Comune di Montevarchi ho ricevuto il presente contratto, del quale ho dato lettura alle Parti, che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e, dispensandomi dalla lettura degli allegati, lo sottoscrivono, ai sensi del D.lgs. n. 82/2005, a mezzo di firma digitale valida alla data odierna nel testo e negli allegati insieme a me Segretario Rogante. Questo contratto è stato redatto con mezzo elettronico e occupa 28 pagine intere e parte della seguente fino a qui.

Per la Stazione appaltante Arch. Nicola Serini

Per l'appaltatore Francesco Vicigrado

Il segretario comunale rogante Avv. Angelo Capalbo